



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILI NIDO

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 19 del 21 marzo 2016*

IL SINDACO

f.to dr. Giuseppe Canfora

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to avv. Maria Rosaria Aliberti

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Teresa Marciano

Art.1 FINALITA'

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale istituito allo scopo di favorire, in collaborazione con la famiglia, l'armonico sviluppo psicofisico e sociale del bambino nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa.

Il Comune di Sarno potrà gestire il servizio attraverso l'affidamento e cooperative sociali, ONLUS ovvero altri soggetti privati nei limiti della normativa nazionale e Regionale.

L'accesso al nido è aperto ai bambini residenti nel Comune, compresi nei limiti di età da tre mesi a tre anni o stabiliti dalla normativa vigente, senza distinzione di razza, religione, etnia e gruppo sociale.

All'interno dell'asilo nido vengono svolte le attività educative e sociali per la prima infanzia atte a sviluppare le potenzialità psicofisiche e relazionali dei bambini inseriti ed a favorire l'inserimento e l'integrazione dei bambini disabili, o che, comunque, si trovano in situazioni di svantaggio socio-culturale.

Art 2 OBIETTIVI

Gli interventi educativi, operati all'interno dell'asilo nido, non s'intendono in alcun caso sostitutivi di quelli familiari, ma devono, necessariamente, integrarsi con essi.

Detti interventi intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- offrire ai bambini un luogo di crescita, di cura e di socializzazione al fine di garantire loro benessere psicofisico e sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro della massima integrazione con altri servizi educativi e sociali ed, in particolare, con la scuola d'infanzia;
- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare, mediante il loro affidamento a figure con specifica competenza professionale;
- sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne, o semplicemente anche del singolo genitore, impegnato nel mondo del lavoro, o promuovere la conciliazione delle scelte professionali familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
- divenire luogo di informazione e formazione per tutti i genitori interessati, anche per gli stessi operatori della struttura, nonché sede di elaborazione e promozione della cultura dell'infanzia.

Art.3 ATTIVITA'

Per lo svolgimento delle attività educative i bambini che frequentano l'asilo nido sono divisi in tre gruppi:

lattanti, semidivezzi e divezzi, in relazione all'età ed allo sviluppo psicomotorio individuale.

È possibile in qualsiasi momento prevedere nuove suddivisioni, se queste, in linea con gli obiettivi della didattica, risultino più confacenti a situazioni differenti all'interno del nido in quel momento. Sono, inoltre, possibili aggregazioni per centri di interesse, corrispondenti ad "angoli attrezzati" (laboratori) del nido, in funzione di obiettivi reali, verificabili di apprendimento, graduando gli interventi in relazione alle effettive esigenze e potenzialità del bambino.

La programmazione delle attività educative prevede momenti:

- di conoscenza di sé, per l'acquisizione della propria identità;
- di comunicazione, per favorire la socializzazione, compreso il momento del pasto;
- di psicomotricità;
- di riposo dei bambini;
- di esplorazione dell'ambiente per lo sviluppo intellettuale.

Sono altresì previsti incontri di verifica sia dell'attività svolta a diretto contatto con i bambini sia di quella propedeutica.

Art.4 AMMISSIONE

Hanno diritto all'inserimento negli asili nido comunali i bambini e le bambine, residenti nel Comune di Sarno, in età compresa fra i tre mesi e tre anni, ovvero nei limiti di età stabiliti dalla normativa vigente, senza distinzione di razza, religione, etnia e gruppo sociale.

Viene favorita la frequenza e l'integrazione dei bambini portatori di handicap. Le ammissioni di questi ultimi saranno decise in relazione alle effettive possibilità di predisporre tutti i servizi, le attrezzature e le risorse umane necessarie, previo incontro con i familiari e con tutte le figure professionali di supporto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Nel caso che nel nido siano presenti bambini portatori di gravi handicap o in particolari situazioni di disagio, il rapporto minori -educatori sarà determinato in relazione al numero ed alla gravità dei casi.

I bambini non residenti nel territorio comunale, i cui genitori richiedono per motivi di lavoro l'iscrizione al nido, sono ammessi solo in presenza di posti liberi, ad avvenuto esaurimento della graduatoria dei residenti.

Al compimento dell'età limite di frequenza, la stessa è regolamentata in modo che chi raggiunge tale limite entro il mese di gennaio sia inserito alla scuola materna.

Chi, invece, raggiunge l'età limite dopo il mese di gennaio prosegue la frequenza all'asilo nido.

Ad ogni buon fine si terrà conto di eventuali disposizioni indicate dalla vigente normativa in materia.

Nell'ipotesi in cui non vi fosse disponibilità di posto nella scuola materna, è garantita la possibilità di prosecuzione di frequenza nell'asilo nido da parte del bambino che abbia compiuto tre anni entro

il mese di gennaio, previa dichiarazione scritta attestante l'indisponibilità di accesso, rilasciata dal dirigente scolastico responsabile della scuola materna presso la quale il bambino doveva essere inserito; anche in questo caso faranno testo eventuali disposizioni indicate dalle vigenti normative. I posti, disponibili nei vari asili nido comunali, sono stabiliti dal vincolo del rapporto bambini/personale educativo, previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le modalità e i termini (preferibilmente entro il 31 maggio) per la presentazione delle domande d'iscrizione, che devono essere inoltrate al competente settore Comunale vengono definite annualmente, con apposito bando.

Le eventuali domande di cittadini non residenti nel Comune di Sarno possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti.

Le domande vengono esaminate e valutate sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del presente regolamento per l'attribuzione dei punteggi.

Sulla base dei punteggi attribuiti è predisposta la graduatoria approvata con determina del Responsabile del Settore competente entro il mese di luglio.

In caso di gemelli deve essere accolta la richiesta di inserimento contemporaneo.

La conservazione del posto per l'anno educativo successivo è garantita agli aventi diritto per età, previa presentazione di domanda di ammissione entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6 DOMANDA

Il modulo della domanda di ammissione è impostato per essere utilizzato come autodichiarazione. Per questo è necessario che venga firmato da uno dei genitori davanti all'incaricato/a dell'ufficio iscrizioni.

E' anche possibile spedire la domanda o farla consegnare da altri (ad. es. nonni). In questi casi bisogna allegare la fotocopia di un documento di identità valido di chi ha firmato la domanda.

Le diverse parti del modulo offrono spazi per illustrare la situazione della famiglia e tutto quello che si ritiene utile segnalare.

I moduli delle domande devono essere correttamente compilati in ogni parte, perché anche in assenza di un solo dato non si potrà procedere all'attribuzione del relativo punteggio.

In questo caso la collocazione del bambino in graduatoria sarà all'ultimo posto, ma ancor prima dei non residenti.

I certificati riguardanti lo stato di salute non possono essere sostituiti da autodichiarazioni.

N.B.:

1°- Ogni dichiarazione dovrà fare riferimento a situazioni già in essere al momento della presentazione della domanda.

2°- Non saranno tenute in considerazione promesse di assunzioni o situazioni lavorative non ancora regolarizzate.

3°- Scaduto il termine di presentazione delle domande non sarà possibile l'integrazione con ulteriori certificazioni o autodichiarazioni.

Art.7 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie saranno formulate sulla base dei criteri seguenti e dell'assegnazione dei punteggi corrispondenti:

A) SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE FAMILIARE DEL BAMBINO

- bambini appartenenti a famiglie con problematiche sociali, tali che possano compromettere la loro integrità psico-fisica o bambini il cui inserimento al nido sia valutato elemento necessario al progetto di tutela con certificazione o relazione dal Settore Servizi **PUNTI 25**
- bambini orfani di uno o entrambi i genitori oppure bambini riconosciuti da un solo genitore ai sensi della L.67/93 **PUNTI 20**
- per ogni fratello di età da 0 a 3 anni **PUNTI 1**
- per ogni fratello di età da 3 anni a 14 anni **PUNTI 0,50**
- gemelli (vengono tutti ammessi, compatibilmente con la disponibilità dei posti) **PUNTI 10**

B) SITUAZIONE SANITARIA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

1. infermità grave di un genitore, attestata da certificazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica **PUNTI 20**
2. convivente non autosufficiente bisognoso di assistenza costante, attestata da certificazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica **PUNTI 10**
3. madre in gravidanza, attestata da certificazione **PUNTI 10**

C) SITUAZIONE LAVORATIVA DEL GENITORE

1. lavoro a tempo pieno **PUNTI 12**

2. lavoro part - time con orario pari o superiore al 50% dell'orario previsto da contratto **PUNTI 8**
3. lavoro part-time con orario inferiore al 50% dell'orario previsto dal contratto di lavoro **PUNTI 6**
4. disoccupato **PUNTI 5**
5. lavori occasionali, supplenze **PUNTI 6**
6. casalingo **PUNTI 3**
7. studente non occupato **PUNTI 6**
8. lavoro fuori sede con assenze prolungate **PUNTI 3**

D) SITUAZIONE LAVORATIVA DELL'ALTRO GENITORE

Come paragrafo C) ma ridotto al 50%

E) SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

L'inserimento nell'asilo nido costituisce un servizio a domanda individuale le cui spese di gestione, pertanto, sono in parte poste a carico degli utenti.

La contribuzione economica delle famiglie è applicata in modo differenziato in relazione alle condizioni socio economiche delle stesse ed alla tutela delle fasce sociali meno abbienti, sulla base dei criteri stabiliti annualmente nella deliberazione di individuazione delle fasce reddituali e delle relative tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale.

L'indicazione delle fasce di reddito e del numero degli utenti che potranno essere ammessi, così come stabilito nell'atto deliberativo suddetto, è da intendersi non tassativa ma solo orientativa, ai fini della copertura pro – quota del costo del servizio.

Art.8 RETTA DI FREQUENZA - COMPARTICIPAZIONE

L'Amministrazione Comunale determina il versamento delle rette mensili di frequenza (quote di compartecipazione) in modo differenziato per le diverse fasce reddituali sulla base dei criteri individuati annualmente dalla citata deliberazione di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale.

La valutazione dell'importo della retta o ticket mensile sarà calcolato in base ai dati risultanti dalla attestazione I.S.E.E riferita alla situazione reddituale dell'anno precedente, facente parte della documentazione da presentare in allegato alla domanda di ingresso alla struttura.

Detta certificazione, avente validità di un anno dalla data di rilascio, se in fase di scadenza, viene accettata con obbligo da parte dell'interessato di produrre nuova certificazione valida, entro dieci giorni dalla data di scadenza.

A graduatoria definita saranno espletati a campione, a cura del responsabile del servizio, gli accertamenti di rito presso gli uffici finanziari competenti per territorio, sulle certificazioni I.S.E.E. presentate dall'utenza.

La mancata presentazione di detta certificazione I.S.E.E comporta l'applicazione della tariffa massima- compartecipazione nella misura del 100% del costo.

Il pagamento della retta dovrà avvenire, a cadenza mensile anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con relativa consegna della ricevuta al coordinatore del nido entro e non oltre lo stesso giorno 5.

La retta relativa al mese di luglio, ultimo mese dell'anno scolastico, è anticipata al momento dell'iscrizione e non rimborsabile.

Non sono previste esenzioni dal pagamento della retta mensile nei casi in cui il bambino non frequenti l'asilo nido, anche con giustificazione, in quanto detta quota è a titolo di compartecipazione alle spese fisse di attivazione e di mantenimento del posto stesso. Sono previste invece, riduzioni della retta stessa nei casi seguenti:

RIDUZIONI:

- Nella misura del 30% della retta complessiva nel caso di più figli (gemelli o fratelli) frequentanti l'asilo.
- Nella misura del 30% sulla retta complessiva, solamente per assenza per malattia superiore alle quattro settimane consecutive, subordinata alla presentazione tempestiva al competente ufficio di questo comune di apposita istanza documentata da certificato medico rilasciato dal pediatra, all'atto della diagnosi, con indicazione della relativa prognosi. Non saranno accolte altre certificazioni rilasciate in sanatoria.
- Nella misura del 30% sulla retta complessiva se l'inserimento avviene dopo il giorno quindici del mese, oppure se la fine delle attività in calendario, prima delle vacanze estive, avviene entro il giorno 15 del mese.

La quota di compartecipazione è dovuta dal 1° giorno d'inserimento del bambino fino al termine dell'anno educativo dell'asilo nido, sia per i bambini che da settembre andranno alla scuola materna, sia per quei bambini che a settembre riprenderanno l'asilo nido, indipendentemente dalla frequenza o meno.

In caso di nuovo inserimento l'importo della prima retta è calcolato a decorrere dal 1° giorno dell'inserimento stesso.

Si procede a dimissione:

- per mancato pagamento o consegna della ricevuta di versamento nei termini stabiliti.
- assenza ingiustificata di durata superiore a 15 giorni.

Art 9 INSERIMENTO, FREQUENZA ED ASSENZE

L'inserimento dei bambini nell'asilo nido che presenta disponibilità di posti, avviene in misura funzionale all'organizzazione interna dell'asilo stesso, avendo cura di garantire, per quanto possibile, la preferenza espressa dai genitori.

L'inserimento nell'asilo nido rappresenta una fase delicata e complessa che deve svolgersi con gradualità, in modo da evitare al bambino un brusco distacco familiare.

La durata di tale fase è fissata in un periodo di **almeno quindici giorni**.

Ogni inserimento è programmato in funzione dei bisogni specifici del singolo bambino sulla base delle seguenti modalità operative:

Ogni inserimento è preventivamente concordato tra lo staff educativo (personale educativo e coordinatore tecnico) e la famiglia. Tra l'altro, si prevede un incontro iniziale, durante il quale è presentata loro la realtà dell'asilo nido, la sua organizzazione e il suo funzionamento.

Successivamente a tale incontro, i genitori svolgono un colloquio personale con le figure educative di riferimento del proprio bambino, nel corso del quale verranno comunicate tutte le informazioni ritenute utili e necessarie al fine di favorire un adeguato percorso educativo del minore all'interno dell'asilo nido.

Al termine dell'inserimento è previsto un incontro di verifica tra genitori e personale educativo.

Al fine di garantire la continuità didattica, non sono consentiti spostamenti da un nido all'altro. Le famiglie sono tenute ad assicurare la frequenza regolare dei figli, comunicando tempestivamente eventuali ritardi o assenze.

In modo particolare dovranno essere tempestivamente segnalate alle educatrici dell'asilo nido di frequenza le assenze per malattia infettiva.

La riammissione al servizio per assenze di qualunque tipo, dal quinto giorno, compresi i giorni di sabato e di domenica e i giorni festivi infrasettimanali, è subordinata alla presentazione di apposito

certificato medico, salvo che la famiglia abbia prodotto autocertificazione antecedentemente l'assenza, motivando la stessa con cause diverse da quelle sanitarie.

Dopo sette giorni di assenza non giustificata, la famiglia del bambino sarà contattata dal personale che si occupa della gestione amministrativa degli asili nido.

Qualora l'assenza si protraesse ulteriormente con le stesse modalità, al termine di un ulteriore periodo di otto giorni di assenza, il bambino sarà dimesso d'ufficio.

Nel caso in cui, in seguito alla riammissione, la famiglia dovesse riprendere le stesse modalità di comportamento, il bambino è dimesso d'ufficio senza ulteriori contatti da parte di questo ultimo.

Art. 10 CALENDARIO

Il calendario di apertura del servizio va indicativamente da settembre a luglio, con chiusura nel periodo natalizio e pasquale, compatibilmente con le disponibilità dell'organico del personale e nel rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 11 ORARIO

I servizi di asilo nido sono aperti dal lunedì al sabato. L'orario di funzionamento è attivato come segue: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 14.15, mentre nella giornata di sabato dalle ore 7.45 alle ore 13.15.

Un diverso orario di frequenza, fatti salvi i termini di entrata e di uscita, potrà essere concordato con il gruppo operativo costituito dalle educatrici del nido di frequenza e dal coordinatore tecnico.

Qualora il Comitato di Gestione evidenzia una diversa e generalizzata esigenza dell'utente, può chiedere una modifica dell'orario di entrata e di uscita alla Dirigenza del Settore Politiche Educative-Servizio Scuola che, con gli educatori e con il coordinatore, valuterà l'opportunità di modifica degli stessi orari e la compatibilità con le esigenze del servizio offerto.

L'orario deve essere affisso in luogo ben visibile per l'utenza che è tenuta a rispettarlo.

Art. 12 FIGURE PROFESSIONALI

Nell'asilo nido operano le figure professionali previste dal Catalogo dei Servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. Campania n.11/2007.

Art. 13 OBIETTIVI E CRITERI GENERALI

L'attività dell'asilo nido comunale persegue i fini istituzionali individuati dal presente regolamento anche attraverso la partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle componenti sociali del territorio, così come è previsto dalla normativa vigente.

Art. 14 VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA

Sulla base della normativa vigente, i competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale garantiscono.

- la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture, sul personale e sugli utenti degli asili nido;
- la compilazione e il controllo delle tabelle dietetiche concernenti i pasti dei bambini;
- la collaborazione con gli operatori degli asili nido in caso di presenza di bambini con problemi psico-fisici.

Art. 15 INTEGRAZIONE CON I SERVIZI SANITARI

Il medico pediatra, cui in virtù di convenzione sia stato affidato l'incarico di collaborazione con l'Amministrazione svolge il proprio lavoro professionale di consulenza ed è a disposizione di tutti i genitori per chiarimenti e consigli.

Il medico pediatra al momento dell'inserimento, verifica:

- la crescita psico-fisica compilando una scheda personale per ogni bambino-utente;
- la prevenzione d'ambiente;
- la prevenzione della salute ed il riscontro di eventuali patologie;
- l'educazione sanitaria nei riguardi del personale e dei genitori.

La somministrazione di farmaci ai bambini può avvenire solo su richiesta dei genitori, previa presentazione di prescrizione del pediatra.

Non è prevista in alcun caso la somministrazione di antibiotici.